

DIRIGERE LO SPORT 2.0

*Conferme e novità giuridico fiscali
nello sport dilettantistico*

*Webinar
7 febbraio 2022*

La disciplina fiscale delle A.S.D.

a cura di

Marco Cazzanelli

dottore commercialista e revisore legale

INQUADRAMENTO

DEFINIZIONE: l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) è un ente associativo, ossia una particolare categoria di ente non commerciale, rappresentata dagli enti che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela

Le caratteristiche essenziali degli enti non commerciali sono le seguenti:

- svolgimento di attività di interesse generale considerate meritevoli di tutela
- assenza dello scopo di lucro: divieto di distribuzione degli utili agli associati

N.B: assenza dello scopo di lucro non significa divieto di svolgimento di attività commerciali, ma tali attività dovranno risultare accessorie all'attività istituzionale

INQUADRAMENTO

Le caratteristiche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) sono:

- iscrizione al Registro CONI che è l'unico ente certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle A.S.D. *
- affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o alle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.)
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica, che è quella definita nell'ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l'Associazione è affiliata

* **N.B:** nel 2018 creato nuovo Registro CONI con regole più stringenti (previsto elenco di 385 discipline sportive riconosciute) e nuove funzionalità.
Con decorrenza 31/08/22 il Registro CONI sarà sostituito dal «Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche» (RAS) tenuto a cura dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

NORME DI RIFERIMENTO E.N.C.

IMPOSTE SUI REDDITI: art. 143-150 T.U.I.R.

IVA: art. 4 D.P.R. 633/72.

REDDITO (art. 143 T.U.I.R.)

Il reddito degli enti non commerciali è formato dalla sommatoria delle seguenti categorie di redditi:

- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di impresa
- redditi diversi

Non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali (proventi cosiddetti “decommercializzati”):

- raccolte pubbliche di fondi occasionali
- contributi pubblici per lo svolgimento di attività in convenzione

N.B: i contributi pubblici per lo svolgimento di attività in convenzione sono “decommercializzati” solo ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA tali contributi sono soggetti ad imposta quando esiste un nesso di reciprocità tra le prestazioni (contributo → corrispettivo)

CONTABILITA' (art. 144 T.U.I.R.)

Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata

I regime contabili adottabili dagli enti non commerciali sono i seguenti:

- regime di contabilità semplificata
- regime di contabilità ordinaria
- regime forfettario ex art. 145 T.U.I.R
- **regime forfettario ex Legge n. 398/91**

ENTI ASSOCIATIVI (art. 148 T.U.I.R.)

Le categorie di enti associativi sono le seguenti:

- Associazioni politiche
- Associazioni sindacali
- Associazioni di categoria
- Associazioni religiose
- ~~Associazioni assistenziali*~~
- ~~Associazioni culturali*~~
- **Associazioni sportive dilettantistiche**
- ~~Associazioni di promozione sociale*~~
- ~~Associazioni di formazione extra-scolastica della persona*~~

* **N.B.**: tipologie eliminate da C.T.S.

ATTIVITA' COMMERCIALI E NON (art. 148 T.U.I.R.)

ATTIVITA' NON COMMERCIALI:

- attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali nonché le somme versate dagli stessi a titolo di quote o contributi associativi
- attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti

ATTIVITA' COMMERCIALI:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
- somministrazione di pasti
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciale

ATTO COSTITUTIVO-STATUTO (art. 148 T.U.I.R.)

Decommercializzazione dei corrispettivi specifici è possibile se atto costitutivo e statuto contengono le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuzione degli utili e delle riserve
- b) obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità in caso di scioglimento
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo (stessi diritti per tutti gli associati)
- d) obbligo di redazione e approvazione annuale del rendiconto economico-finanziario
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi (una testa un voto)
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

Le A.S.D. per poter aderire al regime fiscale forfetario disciplinato dalla L. 398/91 devono rispettare alcuni requisiti.

REQUISITO SOGGETTIVO:

- iscrizione al registro telematico del CONI (dal 31/08/22 RAS)
- affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) di appartenenza o ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS) o ad una Disciplina Sportiva Associata (DSA)
- rispetto delle norme previste in materia di predisposizione di atto costitutivo e statuto

REQUISITO OGGETTIVO:

- proventi annui da attività commerciali non superiori ad € 400.000 (limite innalzato da Legge Finanziaria 2017)

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

ACCESSO AL REGIME:

- comunicazione di applicazione del regime a SIAE e Agenzia delle Entrate

SEMPLIFICAZIONI (VANTAGGI):

- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili
- esonero di presentazione della dichiarazione annuale IVA
- esonero di certificazione dei corrispettivi

N.B: per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e cessione dei diritti radio televisivi previsto l'obbligo di emissione della fattura.

FATTURA ELETTRONICA

A.S.D. prive di partita IVA esonerate (equiparate ai privati)

A.S.D. con partita IVA 2 discipline:

- Proventi attività commerciali **fino a 65.000 €** nel periodo imposta precedente



esonero (emissione fattura cartacea)

- Proventi attività commerciali **superiori a 65.000 €** nel periodo imposta precedente



soggette a obbligo (emissione fattura elettronica da parte cessionario/committente
soggetto passivo d'imposta)

N.B: A.S.D. con p.iva sempre soggette a ricezione fatture elettroniche da parte fornitori (PEC o Codice Univoco)

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

OBBLIGHI:

- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto
- annotare i corrispettivi e i proventi commerciali, una volta al mese, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, in apposito registro
- redazione annuale del rendiconto economico-finanziario
- predisposizione e invio telematico della dichiarazione dei redditi e IRAP
- predisposizione e invio telematico delle certificazioni uniche (C.U.) e del modello 770 in caso di erogazione di compensi
- predisposizione e invio telematico del modello E.A.S.
- effettuare il pagamento dell'IVA a debito trimestralmente
- assoggettamento a tutte le altre imposte indirette (esclusa imposta bollo – novità 2019)
- divieto di utilizzo del denaro contante per le operazioni maggiori o uguali a 1.000 €

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

IRES:

Reddito imponibile = ricavi commerciali \times 3% + plusvalenze patrimoniali

IVA:

- detrazione forfetaria nella misura di 1/3 per le cessioni di diritti di ripresa radiofonica e trasmissione televisiva e del 50% per gli altri proventi commerciali
- versamento trimestrale senza maggiorazione dell'1%.

N.B: il cosiddetto Decreto Semplificazioni con decorrenza 13/12/14 ha eliminato le differenze di trattamento ai fini IVA tra spese di sponsorizzazione e spese di pubblicità.

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il principio contabile per gli Enti No Profit (E.N.P.) n. 1 disciplina, tra le altre, anche la rendicontazione obbligatoria prevista per le A.S.D. di cui alla L. 398/91.

Secondo tale principio:

- i bilanci degli E.N.P. dovrebbero essere redatti secondo il principio della competenza economica
- è tuttavia consentito agli E.N.P. di minori dimensioni, contraddistinte da strutture amministrative normalmente esigue, di redigere il bilancio secondo il principio di cassa

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

Un esempio:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALFA			
RENDICONTO ANNO 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017)			
USCITE		ENTRATE	
Materiale / attrezzatura sportiva	4.000,00	Quote associative	5.000,00
Compensi istruttori	15.000,00	Attività istituzionale	10.000,00
Rimborsi spese istruttori	5.000,00	Sponsorizzazioni/pubblicità	15.000,00
Pedaggi autostrada	300,00	Contributi pubblici	1.000,00
Carburante	600,00		
Assicurazione autoveicolo	1.000,00		
Manutenzione auoveicolo	100,00		
Spese ristoranti / alberghi	3.000,00		
Commissioni e oneri bancari	300,00		
Spese varie	1.000,00		
Gita sociale	200,00		
TOTALE USCITE	30.500,00	TOTALE ENTRATE	31.000,00
AVANZO DI GESTIONE	500,00		
Disponibilità c/c Cassa Rurale al 01/01/2017: euro 2.000			
Disponibilità c/c Cassa Rurale al 31/12/2017: euro 2.500			
TRENTO, 30 marzo 2018			
Per il Consiglio Direttivo			
Il Presidente Pinco Pallino			

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

RACCOLTA FONDI

Non concorrono alla formazione del reddito le somme pervenute a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in occasione di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione anche mediante vendita di beni di modico valore o somministrazioni di servizi ai sovventori.

Tale agevolazione è caratterizzata da due limiti:

- massimo due eventi per periodo d'imposta
- i fondi raccolti non possono essere superiori ad euro 51.645,69 (proventi oltre il limite considerati imponibili)

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

RACCOLTA FONDI

Ai fini IVA la normativa non specifica quale sia il trattamento da applicare.

Con la circolare 18/E emessa dall'Agenzia delle Entrate il 1° agosto 2018 è stato chiarito che ai fini IVA i proventi realizzati per il tramite delle raccolte pubbliche di fondi costituiscono operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA per le associazioni che siano soggetti passivi.

In sostanza il trattamento IVA dipende dalla soggettività passiva dell'associazione:

- ASD senza partita IVA: operazioni NON rilevanti ai fini IVA
- ASD con partita IVA: operazioni rilevanti ai fini IVA

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

RACCOLTA FONDI

PRIMI 2 EVENTI	PROVENTI ENTRO 51.645,69 €	NON IMPONIBILI IRES / IMPONIBILI IVA
	PROVENTI OLTRE 51.645,69 €	IMPONIBILI IRES PROVENTI OLTRE IL LIMITE IMPONIBILI IVA INTERI PROVENTI
EVENTI SUCCESSIVI AL 2°	IMPONIBILI IRES / IVA	

N.B.: solo per ASD in possesso di partita IVA

REGIME FORFETARIO (L. 398/91)

RACCOLTA FONDI

Previsti specifici obblighi contabili per poter usufruire delle agevolazioni fiscali:

- gli incassi relativi ai due eventi devono essere contabilizzati in apposito registro (d.m. 11 febbraio 1997)
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere redatto apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione

Le prestazioni lavorative nelle A.S.D.

a cura di

Alessio Giovanazzi (avvocato)

e

Marco Cazzanelli (dottore commercialista e revisore legale)

PRESTAZIONI LAVORATIVE

Le prestazioni lavorative svolte in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) possono essere di due tipologie:

- a titolo gratuito (volontariato)
- retribuite

A loro volta le prestazioni retribuite le possiamo classificare in due categorie:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

Definizione di attività di volontariato è rinvenibile nella cosiddetta “Legge quadro sul volontariato” (L. 266/1991):

- per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per fini di solidarietà
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

Per tutti i rapporti di lavoro esiste una presunzione di onerosità. Nel caso delle attività di volontariato tale presunzione può essere superata fornendo la motivazione che ha portato alla gratuità della prestazione.

Ai volontari, in ogni caso, possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività (SÌ rimborsi analitici a piè di lista, NO rimborsi forfetari).

Prestazioni a titolo gratuito caratterizzate da:

- nessun obbligo fiscale
- nessun obbligo previdenziale

N.B: solo per ETS previsto obbligo di tenuta di apposito registro e di copertura assicurativa di tutti i volontari

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

CONSIGLIO: per evitare possibili contenziosi è opportuno far sottoscrivere ai volontari una dichiarazione di gratuità della prestazione svolta a favore dell'A.S.D.

Prestazioni a titolo gratuito

Al Consiglio Direttivo
Dell'Associazione

Il sottoscritto/a nato/a, il, residente a, in via, cap, comune, provincia,
c.f., socio dell'Associazione

DICHIARA

di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività dell'Associazione e di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione.
Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione per lo svolgimento della suddetta attività.

Lugo, li

Il socio
(firma)

PRESTAZIONI RETRIBUITE

- **Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.):**

è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

- **Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.):**

quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

Art. 67, lett.m, T.U.I.R.

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, **le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

N.B: è stato chiarito che per applicare il regime dell'art. 67 NON è necessario il collegamento tra attività prestata ed effettuazione della manifestazione sportiva e che, quindi, ricadono in tale regime anche la formazione didattica e la preparazione fisica (art. 45 L.14/2009, ris. A.E. 38/E/2010, circolare Min. Lavoro 21/02/2014-Corte Appello Venezia n. 152/2019).

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

Chiarita possibilità di applicare disciplina dei compensi sportivi dilettanti anche a istruttori con qualifica professionale (es: Laurea ISEF) che svolgono l'attività sportiva come unica e prevalente (esclusi maestri di sci e vela iscritti al relativo albo nazionale / a conferma Trib. Venezia n.662 dd. 29.10.19)

Requisiti soggettivi ed oggettivi necessari:

- iscrizione ASD a registro CONI
- svolgimento attività previste dal regolamento della Federazione di appartenenza

N.B: tali rapporti parificati a co.co.co con relativi obblighi (**tranne obblighi contributivi**):

- comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego
- iscrizione al L.U.L. (Libro Unico Lavoro)
- elaborazione del cedolino paga

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

Il regime fiscale delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi e dei compensi di cui alla lettera m dell'art. 67 è disciplinato dall'art. 69, 2 T.U.I.R. e dall'art. 25 L.133/1999 e prevede un trattamento stratificato su tre scaglioni:

- fino a 10.000 € soglia di esenzione
- da 10.000 € fino a 30.658,28 € ritenute (IRPEF + addizionali) a titolo di imposta
- oltre 30.658,28 € ritenute (IRPEF + addizionali) a titolo d'acconto

Non concorrono a formare il reddito, tuttavia, i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (cosiddetti rimborsi analitici a piè di lista).

N.B: con la Risoluzione Ministeriale 38/E/2014 è stato chiarito che le indennità chilometriche costituiscono rimborsi analitici e non forfetari e che il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede il percettore e non l'Associazione

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

Risoluzione Ministeriale n. 106/E/2012 ha creato dei problemi in riferimento all'applicazione delle addizionali regionali e comunali ai redditi di cui all'art. 67 T.U.I.R. eccedenti la soglia di esenzione di 10.000 €.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, devono essere applicate, rispettivamente, le aliquote deliberate dalla Regione e dal Comune nel quale il beneficiario ha il domicilio fiscale.

COMPENSO ANNUO	IRPEF	ADDIZIONALE REGIONALE	ADDIZIONALE COMUNALE
FINO A 10.000 €	Esenti	Esenti	Esenti
DA 10.000 € FINO A 30.658,28 €	23% a titolo d'imposta	Aliquota deliberata dalla singola Regione	Aliquota deliberata dal singolo Comune
OLTRE 30.658,28 €	23% a titolo d'acconto	Aliquota deliberata dalla singola Regione	Aliquota deliberata dal singolo Comune

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

Adempimenti in capo all'Associazione:

- in caso di superamento della soglia di esenzione versare le ritenute (IRPEF + addizionali) entro il 16 del mese successivo all'erogazione del compenso
- predisporre e inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello "Certificazione Unica" (C.U.) e rilasciare ai collaboratori la certificazione dei compensi erogati nel corso dell'anno entro il 16 marzo dell'anno successivo
- predisporre e inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello 770 entro il 31 ottobre dell'anno successivo
- nei casi di co.co.co → comunicazione Centro per l'Impiego, iscrizione L.U.L. ed elaborazione del cedolino paga

N.B: per evitare errate applicazioni delle ritenute, ad ogni pagamento di compensi, risulta opportuno farsi rilasciare dai collaboratori una dichiarazione per verificare l'eventuale superamento delle varie soglie

LAVORO PROFESSIONISTICO

Regolato dalla L. n.91 del 23.03.1981:

Professionista sportivo è colui che esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo.

Che sono le seguenti:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
- Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
- Federazione Italiana Golf (F.I.G.)
- Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

Non più (dal 2014)

- Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.)
- Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.)

RIFORMA dello SPORT: D.Lgs. 36/2021: LAVORATORE SPORTIVO

In vigore dal **31.12.23**

*DEFINIZIONE: Per lavoratore sportivo si intende **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali (ART.25).*

LAVORATORE SPORTIVO- FIGURE:

- a) Lavoratore sportivo **professionista**: soggetto riconducibile ad una delle figure previste operante in Federazione che ha istituito un settore professionistico, che presta attività a titolo oneroso.
- a) Lavoratore sportivo **dilettante**: soggetto riconducibile ad una delle figure previste operante in Federazione che non ha istituito un settore professionistico, che presta attività a titolo oneroso. Il rapporto di lavoro potrà essere subordinato (determinato, indeterminato co.co.co, autonomo).
- a) **Amatore**: soggetto che impiega *“il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”* a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, sia per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché per la formazione, didattica e preparazione degli atleti.
N.B. Possibilità rimborso spese e premi sino ad **€ 10.000,00** (art. 29)

LAVORATORI SPORTIVI: DIRITTI

- *Controlli sanitari (art. 32)*
- *Tutela della salute e sicurezza (compatibili con la prestazione sportiva) (art.33)*
- *Tutela malattia, infortunio, gravidanza, maternità, disoccupazione (art. 33)*
- *Assicurazione conto gli infortuni (art.34)*
- *Trattamento pensionistico (art.35)*

*N.B. Ai lavoratori sportivi non si applicano le norme ordinarie in tema di **licenziamento** (L. 604/ 66, 300/70, 108/12, 23/15) il limite temporale dei **contratti a termine è di 5 anni** (art. 26).*